



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE MONOCRATICO DI FORLI'

SEZIONE PENALE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FORLI'

in persona del GIUDICE

Dott. MARCO DE LEVA

Alla pubblica udienza del [REDACTED]

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel processo penale nei confronti di:

MARESCOTTI Ivano, nato a [REDACTED], il [REDACTED]
residente a [REDACTED], con domicilio eletto presso il
proprio difensore, Avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED]

Libero, presente

Dif.re di fiducia, Avv. [REDACTED], del foro di [REDACTED]

PARTE CIVILE

[REDACTED], nato a [REDACTED], il [REDACTED] residente a [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato presso il proprio difensore,
Avv. [REDACTED], del foro di [REDACTED]

N 822/21 Sent.

N. [REDACTED] R.G.

N. [REDACTED] N.R.

Est. Es. al PM

Com. al P.M ex art. 27

Disp.Reg. c.p.p.

10 OTT. 2021

Estr. Questura

N. [REDACTED] Mod. 3/SG

SENTENZA

In data 27.05.2021

Dep. il 15 GIU. 2021

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Dott.ssa Anna [REDACTED]

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 595 commi 1, 2, 3 c.p., perché offendeva la reputazione e l'onore di [REDACTED] comunicando con più persone, in particolare pubblicando sul proprio profilo del social network *facebook* un messaggio dal contenuto offensivo visibile a più utenti del social network, quale: "*...questo pezzo di merda schifoso l'è on d'furlè, ch'u i asvnes un chéncar (è uno di Forlì che gli venga un cancro), gente di cui vergognarsi in eterno*", messaggio pubblicato in data 15.11.2018.

Con l'aggravante di avere recato l'offesa con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità ad esso equiparato, quale il social network *facebook* indicato.

Commesso in Forlì in data [REDACTED]



Con l'intervento del Pm, Dott. Francesco Buzzi
e degli Avv.ti Ermanno Cicognani e Wilmer Naldi
le parti hanno rassegnato le seguenti:

CONCLUSIONI

per il Pubblico Ministero, dichiarare la penale responsabilità dell'imputato e condannarlo alla pena di euro 1.000 di multa;

per la Parte civile, condannare l'imputato al risarcimento del danno e alla refusione delle spese processuali come da nota che depositava;

per la Difesa assoluzione ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste o non costituisce reato ex art. 599 c.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento emesso dal G.I.P. di sede in data 11 febbraio 2020, Marescotti Ivano veniva citato a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per rispondere del reato in epigrafe riportato.

Rinviata d'ufficio l'udienza del 18 maggio 2020 in ragione dell'emergenza pandemica in atto, il 10 dicembre 2020, verificata la regolarità delle notifiche, non rappresentandosi alcun impedimento ex art. 420 ter c.p.p., veniva dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p. atteso che aveva eletto domicilio e nominato difensore di fiducia.

Ammissa la costituzione di Parte Civile, non emergendo altre questioni preliminari il Giudice dichiarava aperto il dibattimento pronunciandosi sulle richieste istruttorie.

In particolare, il Pubblico Ministero chiedeva l'esame del teste indicato nella propria lista, [REDACTED] oltre a quello dell'imputato, riservandosi in ogni caso produzione documentale da svolgere nel prosieguo; la Parte Civile insisteva oltre che per il controesame come per legge, esame dell'imputato e produzione documentale, per l'audizione dei testi indicati ovvero [REDACTED] e [REDACTED]; la Difesa, invece, fermo restando il diritto al controesame, chiedeva in aggiunta all'audizione del proprio assistito ed alla produzione documentale, l'ammissione dei testi di cui alla propria lista, e segnatamente di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

Il Giudice, ritenute le richieste non contrastanti con divieti di legge, pertinenti e rilevanti, le ammetteva così come formulate dalle parti.

All'udienza del 22 marzo 2021, si procedeva all'audizione di [REDACTED] e [REDACTED] nonché della [REDACTED] con produzione documentale.

Il 27 maggio 2021, si terminava l'istruttoria con i testi [REDACTED] e [REDACTED] ed ulteriore produzione documentale mentre l'imputato rendeva dichiarazioni spontanee.

Il Giudice invitava quindi le parti a formulare le proprie conclusioni, rassegnate così come in epigrafe trascritte; successivamente alla discussione, svolta la camera di consiglio, si pronunciava dispositivo con riserva di deposito di motivi nel termine di cui all'art. 544 co. III c.p.p.

Marescotti
1
di

In ragione dell'istruttoria espletata dev'essere esclusa la punibilità del Marescotti per le offese arrecate all'onore del [REDACTED] mediante la pubblicazione di un post diffamatorio pubblicato su internet, diffuso al pubblico.

Il materiale probatorio sul quale la presente decisione si fonda è costituito principalmente dalla documentazione refluita nel fascicolo processuale su iniziativa delle parti, sostanzialmente confermata dalle dichiarazioni dei soggetti escussi nel corso del dibattimento.

In via preliminare giova innanzitutto richiamarsi allo scritto oggetto di imputazione.

Sul profilo facebook del Marescotti il 15 novembre 2018 alle 23:53 risulta essere stato pubblicato il seguente messaggio: *«questo pezzo di merda schifoso l'è òn d'Furlè, ch'u i asvnés un chéncar, gente di cui vergognarsi in eterno»*. Al di sotto vi è la foto del [REDACTED] ed il collegamento all'articolo pubblicato su *forlithub.it* intitolato [REDACTED] *choc: "il partigiano Casadei legittimamente giustiziato e appeso ad un la..."*.

All'allegato 1 della produzione difensiva è stato riprodotto per esteso l'articolo in questione in cui sono riportate le parole della Parte civile. Il testo si apre con l'esclamazione direttamente riferita all'intervistato che *"il partigiano Adriano Casadei, uomo legittimamente finito giustiziato secondo le leggi del tempo e che ha partecipato ad azioni di indole meramente criminale per le quali è stato appeso ad un lampione in termini non molto dissimili da altri macabri spettacoli andati in scena a piazzale Loreto"*.

Nel prosieguo viene specificato che [REDACTED] aveva affermato inoltre: *"credo che sia semplicemente vergognoso che il complesso sportivo dell'Ex Gil ovvero l'Ex Casa Stadio del Balilla venga intitolato ad un membro della famigerata Banda di Silvio Corbari: un vero e proprio gruppo di delinquenti che prendendo a pretesto una presunta resistenza si sono macchiati di gravissimi reati come la rapina di banche e di poveri contadini, l'estorsione nonché l'omicidio efferato ed ingiustificato di numerosi militari dell'Arma dei Carabinieri e di altri innocenti cittadini come anche recentemente emerso dagli ultimi studi e dalle nuove rivelazioni pubblicati dallo storico Gianfranco Stella"*.

Si legge ancora: *"occorre mettere un freno alla vera e propria «resistenzite» da cui ci pare affetta l'attuale giunta che con i suoi esponenti, oramai destinati al declino elettorale (e senza che manchi mai l'inutile presenza del deputato Marco di Maio in sempre più evidente affanno di ossigeno politico), dopo l'intitolazione di una scuola elementare alla partigiana Tina Gori, cerca sempre più di oltraggiare la memoria storica di una città che, volenti o nolenti, è stata in gran parte abilmente disegnata nell'epoca del genio fascista e che oggi si presenta come uno dei più importanti esempi dell'architettura del ventennio. Oltraggio che si perpetra non solo intitolando posticciamente e strumentalmente opere che hanno già un loro nome storico a personaggi di dubbie qualità civili e morali come il partigiano Adriano Casadei"*.

M. 2 / L

Conclude infine: *“è ora di finirla con questa esaltazione e di soggetti che hanno ben poco a che fare con la cosiddetta resistenza italiana, sulla quale peraltro occorre una profonda resistenza circa episodi di brutale criminalità ad opera di partigiani e che dovrebbero essere lasciati al giudizio storico e non alla esaltazione e strumentalizzazione politica da parte di un partito, il Pd, che cerca in questo antifascismo di maniera di evitare il suo collasso finale”*.

In dibattimento è stato dapprima sentito il [REDACTED], querelante costituito Parte civile nel presente procedimento, il quale ha innanzitutto osservato di conoscere il Marescotti solo quale noto attore ed appartenente al mondo dello spettacolo. In verità un contatto diretto lo aveva avuto per via di un articolo di giornale legato alla collocazione di due busti nel Comune di Cesenatico di cui si era occupato per conto del partito di appartenenza; a suo dire *una questione meramente politica*.

La vicenda da lui denunciata era però più recente, rammentando che il Marescotti aveva pubblicato un post sul quale aveva ripreso un link di una notizia che lo riguardava commentando *«questo pezzo di merda schifoso, l'è on Furlè, ch' a 't vègna 'n canchér»*, ovvero tradotto dal dialetto romagnolo *«è di Forlì, che gli venga un cancro»*, aggiungendo poi *«gente di cui vergognarsi in eterno»*. Lo scritto, a suo dire, aveva avuto una grossa risonanza avendo l'imputato diverse migliaia di followers per il suo profilo aperto di facebook, molti dei quali – *qualche decina* – avevano rilanciato il testo con *«mi piace»* e molti altri avevano colto l'occasione per insultarlo a loro volta.

Nel dettaglio il link richiamato dall'imputato era relativo ad un articolo di ForlìToday in cui veniva riportato il suo comunicato stampa per la decisione del consiglio comunale di intestare il complesso casa-stadio del Balilla al partigiano Casadei. Era all'epoca intervenuto per *“rilevarne la inopportunità che un soggetto di questo tipo potesse ricevere una incensazione di questa natura”*, dicendosi inoltre offeso dalle parole usate, ingiuriose, *“veramente di basso profilo e anche irrispettos(e) nei confronti di chi [...] coinvolto da questa malattia”* (cfr. pag. 6 delle trascrizioni dell'udienza del 22 marzo 2021).

A domanda del proprio difensore ha precisato che all'epoca, nel novembre 2018, non rivestiva alcuna carica pubblica o istituzionale, al più politica essendo comunque dirigente di Fratelli d'Italia essendone presidente provinciale e membro dell'assemblea nazionale.

Richiestogli invece quando e come ne venne a conoscenza del post, il [REDACTED] ha asserito che *“ci fu un certo strascico polemico sulle [...] (sue) dichiarazioni e alle quali appunto si innescò anche Marescotti, ci fu un intervento in Parlamento [...] interventi di esponenti (politici n.d.r.) locali”* (cfr. pag. 7 delle trascrizioni dell'udienza del 22 marzo 2021).

L'istruttoria è poi proseguita con l'audizione del [REDACTED] il quale ha confermato di aver anche lui visto il post in questione con cui il Marescotti, riferendosi al fratello [REDACTED] aveva scritto su facebook *«questo pezzo di merda di Forlì»*, aggiungendo in dialetto romagnolo *«che gli venisse un cancro»*. Il commento aveva avuto a suo ricordo un certo scalpore, tant'è che molte persone nei giorni successivi, ad esempio a colazione al bar, gli avevano chiesto come stava il fratello e come aveva preso la notizia.

Ha altresì confermato che la vicenda sottesa era stata la decisione dell'amministrazione comunale forlivese di intitolare al partigiano Casadei l'ex Gil, un monumento di epoca fascista, che fu vissuto da alcuni come una *provocazione*, tant'è che lui stesso propose una interrogazione ad un assessore per chiedere spiegazioni.

La [REDACTED] moglie della persona offesa, ha in udienza anche lei rammentato del comunicato stampa del marito della fine del 2018 in cui aveva manifestato la sua disapprovazione della decisione di intitolare al partigiano Casadei un complesso perché a suo dire colpevole di diversi crimini di guerra. In particolare, aveva creato scalpore e provocato indignazione l'affermazione che fosse stato *legittimamente giustiziato secondo le leggi del tempo* e che dal Marescotti era stata ripresa e commentata sul suo profilo facebook con l'espressione – in parte in romagnolo – *questo pezzo di merda, è uno di Forlì, che gli venga un cancro, gente di cui vergognarsi in eterno*.

Era stato il [REDACTED] stesso ad averla avvisata all'epoca di quel post che lei stessa era poi andata a vedere, constatando anche i numerosi commenti dispregiativi ed insulti – almeno una quarantina – che avevano fatto seguito a quelli del Marescotti.

Secondo la testimone, tra l'altro, non era stata intenzione del marito asserire che era stato *giusto* aver eseguito la pena capitale al Casadei ma più che altro che gli era stata comminata la pena conforme alle leggi dell'epoca.

Rimarcando il clamore che l'interessamento del Marescotti provocò nel contesto sociale, la [REDACTED] ha rammentato che persino in tribunale a Forlì dei colleghi l'avevano fermata osservando che *questa volta [REDACTED] era riuscito anche a coinvolgere dei personaggi* di un certo rilievo pubblico come l'attore romagnolo.

Nessun dubbio sussiste in ordine all'attendibilità soggettiva ed oggettiva dei testi sopra menzionati avendo costoro più che altro confermato il dato obiettivo dell'esistenza dello scritto asseritamente diffamatorio e circostanziato le modalità con cui ne sono venuti a conoscenza. Correttamente si sono sottoposti alle domande delle parti, senza manifestare un intento persecutorio o calunniatorio ed anzi ricorrendo ad un registro linguistico pacato ed equilibrato.

M. 4

Va però osservato come tanto i [REDACTED] quanto la [REDACTED] abbiano con estrema rapidità riferito dell'intervento poi commentato dal Marescotti col post oggetto di imputazione.

L'istruttoria ha visto anche l'intervento del [REDACTED] sedicente studioso dei dialetti romagnoli e membro del consiglio direttivo dell'istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna. Il teste ha asserito che l'espressione oggetto di imputazione *cuia vanes un carcher, cat vegna un carcher* fa parte di un insieme di frasi che con valenza iperbolica esprimono una interiezione, una imprecazione analogo ad «*accidenti*» o «*porca miseria*». Tale inflessione viene dunque impiegata per manifestare meraviglia o anche rabbia, al di là del valore strettamente letterale quale malaugurio.

La [REDACTED] da parte sua, presidente della Associazione nazionale partigiani, ha rappresentato che il Marescotti è loro tesserato dal 2004, da quando l'ente s'era aperto a tutti gli antifascisti, a prescindere che all'epoca avessero partecipato attivamente alla Resistenza; oltre che pagare la quota di iscrizione, l'imputato in molte occasioni aveva offerto la sua arte e la sua professione nell'interesse della associazione e nella difesa dei valori da questa propugnati.

Il Marescotti a spontanee dichiarazioni ha letto un proprio scritto, poi acquisito al fascicolo dibattimentale. Nel documento viene rappresentato che nella sua formazione culturale essenziale è stato il rilievo di valori ideali della *libertà del singolo e dei cittadini e la solidarietà tra gli uomini*, i quali hanno avuto nella Resistenza e nella lotta partigiana una nobile espressione. Chiara è stata quindi la contrapposizione ai disvalori della dittatura fascista, vieppiù considerato l'apprezzamento per la propria figura paterna, comunista, antifascista condannato per due volte al confino ed una alla prigione, partigiano attivo nella 28ima Brigata Garibaldi. Proprio per la collaborazione che avevano offerto all'armata britannica il 4 febbraio del '45, il loro comandante Bulow-Arrigo Boldrini era stato insignito a Ravenna con una medaglia d'oro al valore militare.

Per questo sin da piccolo aveva preso parte alle manifestazioni locali e nazionali organizzate dall'Anpi, cui si era iscritto non appena gli era stato possibile nel 2004, impegnandosi in diverse attività pubbliche. Ha così rimarcato la sua particolare sensibilità e costante sforzo nel tenere viva l'attenzione per valori che ritiene fondamentali per l'ordinamento ed il vivere civile, ragione per cui era rimasto notevolmente impressionato dall'immagine del [REDACTED] che di fronte alla tomba di Bulow-Boldrini, capo di suo padre, lo aveva indicato come assassino di centinaia di vittime. Falso storico che non tiene conto del riconoscimento tributato a lui e ad altri partigiani tra i quali [REDACTED]

Marescotti 5/1/20

██████████, ██████████ e ██████████, tutti decorati con la medaglia d'oro al valor militare ma anche catturati ed impiccati dai fascisti ed appesi per tre giorni come monito per la popolazione.

Pertanto leggere gli insulti di ██████████, che si trattava di criminali giustamente impiccati, lo aveva spinto a rispondere di getto con gli scritti oggetto di imputazione.

L'oltraggio dei partigiani che hanno dato la loro vita per la libertà di tutti era stata da lui vissuta personalmente, un'offesa al padre partigiano ed a lui come suo figlio, un affronto insopportabile non solo sul piano personale ma anche contro la libertà conquistata anche col contributo di quei tre appesi ai lampioni di Piazza Saffi che hanno pagato con la loro vita, ed un oltraggio alla Costituzione antifascista.

Ha censurato poi il fascismo e l'ideologia fascista come attentato alla libertà, ribadendo il fondamento invece antifascista della democrazia, sicché precisando quanto era sua intenzione scrivere ha asserito che è quella *merda dalla quale* auspicabilmente liberarsi, escludendo dunque che la frase fosse stata pensata per la persona del ██████████

Rigettando volgarità e turpiloquio, ha inoltre rappresentato che se il 15 novembre 2018 *per immediato e istintivo impulso* si era lasciato andare a scrivere una riga con quella brutta espressione era stato per *reazione all'intollerabile insulto arrecato ai martiri della lotta partigiana di Romagna*. Biasimevole pertanto la forma usata *ma non certo la sostanza che vuole essere di dura condanna delle offese arretrate ai più alti valori dell'ordinamento*, da lui avvertiti come *fondamentali ed ai quali ha ispirato tutta la sua vita, il suo impegno sociale e finanche la sua attività lavorativa*.

Indubbiamente nella valutazione delle dichiarazioni dell'imputato non può non tenersi conto della veste processuale assunta che, da un lato, lo sottrae dall'obbligo di verità di cui all'art. 198 c.p.p. e, dall'altro, ne rimarca il peculiare interesse in causa. Nella vicenda in esame, tuttavia, ben lungi dal disconoscere la paternità dello scritto ed il tono eccessivamente veemente impiegato, il Marescotti ha tentato di gettare uno sguardo più ampio sul proprio retroterra culturale al fine di meglio delineare la propria personalità ed il contesto nel quale la condotta era maturata. Racconto, si noti, debitamente riscontrato a livello documentale e dunque da tenersi pur sempre in adeguata considerazione.

Il materiale istruttorio sul quale la presente decisione si fonda ricomprende altresì la produzione documentale offerta dalle parti all'interno della quale meritano segnalarsi:

- **ATTESTAZIONE DEL CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE A FAVORE DI CASADEI ADRIANO;** nella motivazione riportata si legge

Marescotti

che il vicecomandante di battaglione partigiano, dopo innumerevoli azioni compiute alla testa dei suoi uomini con leggendaria audacia, dopo aver sbaragliato e disarmato decine di presidi fascisti e tedeschi, dopo aver infranto un attacco tedesco dando fuoco ad un deposito di esplosivi che nel tremendo scoppio seppellì oltre 200 nemici, veniva catturato mentre accorso vicino al suo comandante di battaglione, caduto ferito nel folto della mischia, tentava di portarlo in salvo. Sopportava fieramente torture e sevizie e nell'istante in cui il capestro stroncava la sua giovane esistenza, innalzava col grido di Viva l'Italia», l'estremo inno alla Patria amata. Cornio di Modigliana, 19 agosto 1944.

- **ATTESTAZIONE DEL CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE A FAVORE DI CORBARI SILVIO;** nella motivazione riportata si legge che *il Comandante di un battaglione partigiano da lui stesso costituito, terrorizzava con attacchi improvvisi di estrema audacia i presidi nazifascisti della Romagna, creando attorno a sé fama di leggendari eroi, inesorabile contro ogni prepotenza ed oppressione. Decine di colonne motorizzate nemiche furono da lui sbaragliate, caserme reparti nazi fascisti furono da lui disarmati e costretto alla resa, villaggi e paesi occupati e liberati. Che durante uno scontro contro forze preponderante catturato dal nemico, pagava col capestro il suo epico valore, concludendo lo sa vita che fu simbolo di ogni ardimento e fiamma di amore per la Libertà e per la Patria.*
- **TESSERA A.N.P.I. N. 6601 RILASCIATA A MARESCOTTI AMLETO,** arruolato nelle formazioni partigiane l'8 settembre 1943.

Alla luce del quadro probatorio così delineato s'impone una pronuncia assolutoria a favore del Marescotti risultando non punibili ai sensi dell'art. 599 c.p. le offese da lui profferite in replica alle dichiarazioni esternate dal ██████████ nell'articolo del 14 novembre 2018.

Del tutto chiaro ed incontestato risulta la vicenda nel suo profilo oggettivo essendo state prodotti gli scritti riferibili ad imputato e persona offesa, da loro integralmente confermati e richiamati nel corso delle dichiarazioni rilasciate nello svolgimento del dibattimento.

Occorre pertanto muovere l'analisi proprio dall'intervista rilasciata dal ██████████ essendo l'antecedente logico e cronologico delle propalazioni contestate al Marescotti.

Il testo si connota invero per l'uso di un linguaggio decisamente polemico e provocatorio come agevolmente riscontrabile sin dal suo incipit con l'espressione riferita ad Adriano Casadei. Viene difatti asserito che l'uomo, del quale se ne rimarca l'appartenenza partigiana, è finito *legittimamente*

Mare 7

giustiziato secondo le leggi del tempo inducendo in tal modo a ritenere che la pena capitale inferta è ritenuta non solo formalmente ma anche sostanzialmente corretta e condivisibile. Solo in tale prospettiva appare infatti oggettivamente comprensibile la formulazione della frase in un modo così ridondante, interpretazione in ogni modo perfettamente coerente con la restante parte del testo pubblicato.

Il Casadei viene infatti dal [REDACTED] appellato come partecipe di *azioni di indole meramente criminale*, e dunque a suo parere espressione unicamente di disvalore sociale, alle quali ha conseguito la sua impiccagione ad un lampione, come puntualizzato dall'uso della preposizione "per".

D'altra parte, quella di Silvio Corbari viene dalla persona offesa definita come una *famigerata banda*, non certo un battaglione partigiano, o meglio *un gruppo di delinquenti macchiati di gravissimi reati*, dalla rapina, alla estorsione all'omicidio, propugnato anche con modalità *efferate* e comunque *ingiustificato* sia di militari sia di normali cittadini.

In senso diametralmente opposto viene invece dall'interlocutore rievocata la memoria fascista della città, visibile nel suo patrimonio architettonico, quasi a volerne esaltare una piena immedesimazione tra l'esperienza totalitaria e l'identità culturale forlivese; in tale prospettiva appare quindi *vergognoso ed oltraggioso* intitolare scuole e monumenti a partigiani, di *dubbie qualità civili e morali*.

Il legame che una parte politica sente con la Resistenza – nel testo svalutata con appellativi quali *presunta e cosiddetta* – risulta in definitiva una deriva, una forma di *esaltazione* cui dover porre un freno.

Il Marescotti ha da parte sua commentato col post incriminato esclamando «*questo pezzo di merda schifoso l'è òn d'Furlè, ch'u i asvnés un chéncar, gente di cui vergognarsi in eterno*».

Non v'è dubbio alcuno sulla portata offensiva dell'espressione nella parte in cui appella come *pezzo di merda schifoso* il [REDACTED] evidentemente ritenuto manifestazione di una categoria di persone – i.d. «*gente*» – meritevole disprezzo tale da provocare un senso di *eterna vergogna*.

Non risulta invece altrettanto palese la portata diffamatoria della frase sulla quale tanto la Parte civile si è soffermata in sede di esame dibattimentale «*ch'u i asvnés un chéncar*», apparendo l'interpretazione offerta in discussione dal suo difensore indubbiamente suggestiva ma non adeguatamente comprovata. Che il malaugurio abbia altresì un connotato svalutativo della persona cui si riferisce, a indicare che tanto spregevole è la controparte da *meritare* il cancro o comunque un male incurabile, non appare affatto scontato né è stato in qualche modo riscontrato a livello probatorio.

H. 8
H. 8

Per come delineata la vicenda, la condotta offensiva tenuta dal Marescotti non risulta però meritevole di pena ex art. 599 c.p. perché commessa nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui.

La norma, come noto, delinea una causa di esclusione della punibilità e dunque una scusante, idonea come tale ad eliminare la rimproverabilità della condotta dell'autore del fatto in ragione delle motivazioni del suo agire (cfr. Cass. civile, Sez. I, sentenza del 04/02/2016, n. 2197).

Coerentemente con il fondamento positivo, è stato perciò precisato che *“la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma 2, cod. pen. sussiste, non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste nella lesione di regole di civile convivenza, purché apprezzabile alla stregua di un giudizio oggettivo, con conseguente esclusione della rilevanza della mera percezione negativa che di detta violazione abbia avuto l'agente”* (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21133 del 09/03/2018 Ud. (dep. 11/05/2018) Rv. 273131 - 01).

Inoltre per il *“riconoscimento dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599 cod. pen., il fatto ingiusto altrui può costituire provocazione anche se diretto verso persona diversa da colui che reagisce, ma a costui legata, o verso un gruppo determinato di persone tra le quali colui che reagisce sia chiaramente incluso”* (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4664 del 12/02/1992 Ud. (dep. 15/04/1992) Rv. 189859 - 01).

Occorre però non la proporzione fra la reazione ed il fatto ingiusto altrui ma che sussista un nesso di causalità determinante tra il fatto provocante ed il fatto provocato, non essendo all'uopo sufficiente un legame di mera occasionalità (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39508 del 11/05/2012 Ud. (dep. 08/10/2012) Rv. 253732 - 01).

Facendo applicazione dei criteri ermeneutici nel caso in esame, le espressioni usate dal ██████████ nei riguardi del Casadei, dei partigiani e della Resistenza si sono palesate invettive decisamente esorbitanti da una mera critica, assumendo un connotato invece calunniatorio ed oggettivamente irrispettoso delle radici storiche della Repubblica.

Senza mai indicare un qualche evento specifico in cui il Casadei ed i partigiani condotti dal Corbari si sarebbero resi responsabili di comportamenti deprecabili, qualificabili esclusivamente come *crimini* o *gravi delitti* quali estorsioni, rapine ed omicidi efferati, la Parte civile ha consapevolmente suggerito una giustizia sostanziale della sua impiccagione ed una valenza *vergognosa ed offensiva* dell'intitolazione di monumenti ed edifici alla loro memoria. Dalla lettura integrale dell'intervista rilasciata si percepisce chiaramente che per il ██████████ da rigettare è prima ancora l'emancipazione dall'esperienza fascista della città, vincolata a suo dire in modo perenne a quelle vicende storiche nonché a quel sistema valoriale.

M⁹ 11

Sistema valoriale che però con fatica e sacrificio è stato sovvertito con un processo iniziato nella Resistenza e conclusosi con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Sotto tale profilo evidenzia la netta ed ineludibile contrapposizione tra fascismo e ordinamento democratico non solo la XII disposizione transitoria della Legge fondamentale, con cui si vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, ma anche il disposto normativo di cui alla legge 645 del 1952. Già all'art. 1 della citata legge si precisa difatti che *"si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista"*.

È quindi la legge stessa che tutela, in diretta correlazione con l'attuale assetto costituzionale, i valori della Resistenza, e dunque indirettamente delle persone che li hanno propugnati combattendo in prima linea come i partigiani, tra i quali anche Casadei e la brigata del Corbari.

Le immotivate invettive del [REDACTED] espresse tra l'altro con un linguaggio assai sprezzante e polemico, di mera svalutazione, sono pertanto da intendersi non solo provocatorie ma anche obiettivamente *ingiuste*.

Invettive che per la storia personale e la sensibilità del Marescotti non potevano non provocare un significativo turbamento interiore essendo figlio di partigiano romagnolo, impegnato da sempre nel propugnare i valori della Resistenza.

Si precisa infine che non preclude certo l'operatività della scusante la circostanza che il post di risposta sia datato giusto 24 ore dopo la pubblicazione dell'intervista del [REDACTED] atteso che *"l'immediatezza della reazione deve essere intesa in senso relativo, avuto riguardo alla situazione concreta e alle stesse modalità di reazione in modo da non esigere una contemporaneità che finirebbe per limitare la sfera di applicazione dell'esimente in questione e di frustarne la ratio e tanto più deve considerarsi il tempo necessario alla reazione quando questa assuma la forma della diffamazione; ne deriva che per l'integrazione della provocazione è sufficiente che l'azione reattiva sia condotta a termine persistendo l'accecamento dello stato d'ira provocato dal fatto ingiusto altrui e che tra l'insorgere della reazione e tale fatto sussista una reale contiguità temporale, senza che occorra che la reazione si esaurisca in una reazione istantanea"* (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8097 del 11/01/2007 Ud. (dep. 27/02/2007) Rv. 236541 - 01).

Per le ragioni sopra esposte s'impone pertanto una pronuncia assolutoria ex art. 530 c.p.p. in quanto il Marescotti risulta per le offese profferite non punibile ex art. 599 c.p.

M
10
H

P.Q.M.

letto l'art. 530 c.p.p..


Assolve Marescotti Ivano dal reato a lui ascritto perché non punibile ex art. 599 c.p.p.

letto l'art. 544 c.p.p.

fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Forlì, il 27 maggio 2021

IL ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dotessa Anna Saccone



Il Giudice

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. M.", written over the text "Il Giudice".

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IL 11-9-2021

Amokoko - 1 OTT. 2021

Il Funzionario
Roberta Bagitori